

COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Provincia di Trento



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giuliano Avi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Raffaella Santuari

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 dd.28.12.2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 dd. 30.11.2017*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

1. con il termine “canone”, utilizzato negli articoli seguenti, si intende il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l’occupante di fatto deve corrispondere per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
2. per “concessione”, l’atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
3. in caso di mercati e fiere è consentita l’occupazione mediante l’operazione di “spunta”, ossia di individuazione dell’operatore commerciale attraverso apposita graduatoria;
4. per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un’utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
5. per “Regolamento”, il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra, ed il corrispondente canone di concessione;
6. per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
7. per “occupazioni ornamentali” quelle costituite da fioriere, vasi, recipienti o similari che contribuiscono all’abbellimento e al decoro dello spazio pubblico all’esterno degli edifici e comunque posizionate in modo da salvaguardare la transitabilità sugli spazi pubblici.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento disciplina altresì la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

TITOLO II OCCUPAZIONI

Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree, comprese le aree a verde, i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati.
3. Le norme in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche disposte dai regolamenti comunali per il servizio pubblico per autoveicoli da noleggio con conducente, per il funzionamento dei mercati ambulanti, di polizia urbana e edilizia sono abrogate dal presente regolamento.
4. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni secondo il tipo di occupazione

Articolo 3 BIS - Distributori di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica. Determinazione del canone.

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) sono oggetto di concessione per l'occupazione suolo o soprassuolo pubblico e conseguentemente è dovuto un canone annuale.

Articolo 4 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore l'anno e, comunque, non superiore a 29 anni.
3. Sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, effettuate soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore l'anno, eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito, sono considerate sempre temporanee.

Art. 4 Bis - Diritti di terzi

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.

2. Il Comune resta pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo, per sinistri a persone o cose, derivanti da allacciamenti alla rete elettrica o ad altri servizi pubblici o privati.

Articolo 5 - Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato, o non prorogato, o revocato ai sensi degli artt. 15 e 19 del presente Regolamento.

2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

3. L'occupazione abusiva accertata con le modalità di cui all'art. 31 del presente Regolamento dovrà essere immediatamente sospesa (in caso di mancata concessione) o adeguata alle modalità ed obblighi previsti dalla concessione (se rilasciata). Il Comune disporrà inoltre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

4. Per le occupazioni abusive, risultanti da apposito verbale redatto dal competente pubblico ufficiale, si applica la sanzione prevista dall'art. 31 del Regolamento. E' dovuto inoltre il canone relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento, maggiorate del 100%. Al fine dell'applicazione di tale canone, l'organo che ha accertato l'occupazione abusiva trasmette immediatamente copia del verbale al Servizio competente di cui all'art. 9 del presente regolamento, fornendo, qualora accertati, i dati inerenti il periodo, la tipologia e la superficie di occupazione. Il pagamento del canone deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

5. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

Articolo 6 - Occupazioni d'urgenza

1. Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione, soltanto in circostanze di somma urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso per le persone o le cose e quindi sia richiesta l'immediata esecuzione dei lavori.

2. In questi casi, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'Ufficio comunale competente, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine massimo di tre giorni.

3. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 31 del presente Regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

TITOLO III

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Articolo 7 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Ai procedimenti disciplinati nel presente Regolamento si applica quanto previsto dallo Statuto del Comune di Baselga di Pinè e dal Regolamento per la determinazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie dovute per violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze municipali (Sindacali e Dirigenziali).

Articolo 8 - Richiesta di occupazione.

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 3 è soggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente su domanda dell'interessato salvo quanto disposto dall' art 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci nonché per l'occupazione di aree per eventuale sosta di durata inferiore a 120 minuti effettuate dagli operatori commerciali su aree pubbliche in forma itinerante come definita dall'at 31 del D.P.G.P. 26/11/1993 n.23-102

2. Coloro che intendano occupare, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinate ad uso pubblico, oppure aree soggette a servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare domanda in carta bollata o in carta resa legale, indirizzata al Comune .

3. La domanda deve contenere:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante;

c) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici soprastanti e sottostanti la cui utilizzazione particolare è oggetto di richiesta;

d) l'entità, espressa in metri quadrati e/o metri lineari, e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;

e) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere ed i mezzi con cui si intende occupare,

f) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mutamento sul suolo pubblico di un manufatto.

g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione;

h) la sottoscrizione da parte della persona fisica interessata o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante.

i) ampia e idonea documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi.

8. La domanda, ove occorra, deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. La concessione è rilasciata facendo salvo l'effettivo possesso di ogni altra autorizzazione o licenza prevista dalle leggi vigenti.

9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

10. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione non è soggetta al pagamento del canone.

Articolo 9 - Ufficio comunale competente.

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 8 deva essere presentata agli Uffici competenti secondo le norme organizzative dell'ente. Ufficio tecnico e Ufficio Tributi per quanto rispettivamente di competenza. Tali uffici provvedono al rilascio della concessione.

Articolo 10 - Istruttoria

1. La domanda di occupazione è assegnata ai responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria.

2. Nell'istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali .

3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici dei servizi interessati. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità oppure per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di decoro cittadino;

4. Il provvedimento di concessione o di diniego deve essere emesso dal Servizio competente nei tempi strettamente necessari all'istruttoria della domanda e comunque, nel termine massimo di 30 giorni per le concessioni permanenti e di 15 giorni per le concessioni temporanee, fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge.

5. Nel caso di concessioni permanenti il provvedimento di concessione è emesso dalla Giunta Comunale nei termini stabiliti al comma precedente.

6 I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga al Servizio competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.

7. Nel caso di richiesta di parere ad altro Servizio comunale, lo stesso dovrà essere fornito entro 10 giorni, trascorsi inutilmente i quali, s'intenderà acquisito favorevolmente.

Articolo 11 - Rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria il Servizio Comunale competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato. La concessione è rilasciata previo versamento cumulativo da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marche da bollo in numero necessario;
- deposito cauzionale, ove ritenuto necessario;
- spese di registrazione (qualora la concessione comporti la stipulazione di un contratto soggetto a registrazione).

2. Nel caso di concessioni permanenti l'Amministrazione può decidere di regolare i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.

3. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale, salvo quanto disposto dall'art 6.

4. La concessione è rilasciata a titolo strettamente soggettivo, per cui non è consentita la sub concessione.

5. Nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature (ad es. chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (recinzioni, transenne, o altro).

Articolo 12 - Cauzione

1. La cauzione per le occupazioni di carattere temporaneo è sempre prevista nel caso di scavi, cantieri edili ed in ogni altro caso nel quale l'Ufficio competente al rilascio della concessione lo ritenga necessario con particolare riferimento al potenziale danneggiamento del suolo pubblico.

2. Non sono in ogni caso soggette a cauzione le occupazioni temporanee derivanti da mercati e fiere.

3. Per le occupazioni di carattere temporaneo i criteri di determinazione della cauzione sono stabiliti di norma con deliberazione della Giunta comunale, la quale provvede altresì a stabilire la fattispecie e la misura del deposito cauzionale, in base alla tipologia dell'occupazione ed al tipo di pavimentazione occupata.

4. La cauzione è costituita e svincolata con le modalità previste con riferimento alla disciplina dei contratti. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dalla concessione.

Articolo 13 – Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- gli elementi identificativi della concessione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;

- l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, le modalità e le scadenze di pagamento;
- l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art.14.

Articolo 14 - Obblighi del concessionario

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare. Il concessionario inoltre ha l'obbligo di versare alle scadenze stabilite il canone di concessione, di rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico e di comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni anagrafiche della ragione sociale o di altri dati riportati nella concessione.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario di eseguire tutti i lavori necessari, a proprie spese, per il ripristino dello spazio occupato che dovrà essere restituito alla scadenza della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del rilascio della stessa. Eventuali addizioni non preventivamente autorizzate dovranno essere rimosse senza pregiudizio alcuno per lo spazio occupato, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di trattenere le medesime senza il pagamento di indennità alcuna.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare in modo corretto l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ovvero ai beni ed alle strutture presenti e, nel caso di necessità, richiedere autorizzazione all'Amministrazione comunale per ogni modifica alle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al titolare della concessione;

3 bis. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere puliti, ordinati e curati gli spazi concessi ed i mezzi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, che dovranno essere curate.

4. Il concessionario è obbligato ad esibire a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione l'atto comprovante la legittimità dell'occupazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del predetto atto il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

5. Il titolare della concessione nonché l'occupante di fatto, anche abusivo, sono tenuti al pagamento del canone, relativo all'occupazione del suolo e delle aree pubbliche, determinato secondo le tariffe del presente Regolamento. L'emissione dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere già corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo il sistema rateale di cui all'art. 30 comma 4 bis. Per l'occupazione abusiva il pagamento del canone deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

Articolo 15 - Revoca, sospensione e modifica della concessione

1. L'Amministrazione può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla sola restituzione senza interessi della quota proporzionale del canone pagato anticipatamente, o all'esonero della quota di canone connesso all'atto, qualora non fosse ancora stato versato.

Articolo 16 - Rinuncia della concessione

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.

2. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.

3. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.

4. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. Tale cessazione dovrà essere comunicata:

- prima della scadenza, per le occupazioni temporanee;
- almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale, per le occupazioni permanenti.

La cessazione non dà luogo alla restituzione del canone versato.

5. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 12, comma 4.

Articolo 17 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
- danni alle proprietà comunali;
- violazione del disposto di cui all'art.11, comma 4, relativo al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso
- mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata all'art. 5 comma 3 lettera a).

2. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio Tecnico con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. I provvedimenti di decadenza ed estinzione delle concessioni rilasciate per il commercio su area pubblica hanno effetto esclusivamente sulla concessione di occupazione suolo, non incidendo sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

5. La concessione si estingue:

- per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
- per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16.

Articolo 18 - Subentro nella concessione

1. Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve fare preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, autorizzerà il subentro nell'atto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.

2. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione.

3. La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza il carattere abusivo dell'occupazione, l'obbligazione in solido per il pagamento del canone e non dà diritto ad alcun rimborso.

Articolo 19 - Rinnovo e proroga della concessione

1. Il titolare della concessione può chiedere il rinnovo o la proroga indicando la durata e giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti, ed entro fine occupazione, se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini indicati nell'atto di concessione.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e/o prorogare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso "iter" previsto in via generale dall'articolo 10 del presente Regolamento.

Articolo 20 - Anagrafe delle concessioni

1. Gli Uffici competenti provvedono a registrare in ordine di presentazione le richieste di concessione nonché i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

TITOLO IV ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Articolo 21 - Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dai seguenti articoli del presente Regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'Amministrazione.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone di concessione disciplinato con il presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale di diritto pubblico del Comune.

Articolo 22 - Casi di non applicabilità del canone

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni per le quali è riscontrato uno spiccato interesse pubblico o irrilevanza del sacrificio imposto alla collettività o mancanza di beneficio economico ritraibile dalla stessa da rilevarsi nell'atto di concessione per :

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici e privati di cui all' art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, istruzione, cultura e ricerca scientifica;
- b) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- d) occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, previa modifica dell'atto, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- f) occupazioni poste in essere per i portatori di handicap;
- g) occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare con esclusione dei distributori automatici;
- h) occupazioni con balconi- verande- finestre sporgenti, tende e simili fisse o retrattili, gronde di copertura, esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento;
- i) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) passi carrabili;

- k) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- l) occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla nomenclatura vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempreché l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
- m) occupazioni in occasione di manifestazioni di interesse pubblico promosse o patrocinate dal Comune, ovvero realizzate con la partecipazione a qualsiasi titolo del Comune stesso - la non applicabilità del canone è riferito ai soli soggetti organizzatori ed in ogni caso se si tratta di attività non commerciale ovvero promozione, informazione ecc...;
- n) occupazioni che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento;
- o) la realizzazione di isolazioni termiche delle facciate, se ammesso dalle norme del P.G.T.I.S. e/o previa verifica e valutazione da parte della Commissione Edilizia Comunale alle seguenti condizioni: CAPPOTTO TERMICO A PARTIRE DA 2,5 METRI DI ALTEZZA
 1. venga realizzato a partire da un'altezza non minore di m 2,50 dal piano stradale e/o relative dotazioni;
 2. abbia uno spessore massimo di cm 12 comprensivo dell'isolazione e dei materiali di finitura,e purché la loro realizzazione non contrasti con comprovati interessi pubblici superiori, accertati dalla competente struttura comunale;
- p) addobbi e simili in occasione di festività, ricorrenze civili o religiose;
- q) le occupazioni a carattere ornamentale a condizione che rispettino le seguenti prescrizioni: FIORIERE
 - 1) devono essere costituite da un massimo di 4 unità ciascuna delle dimensioni massime di m 1,00 di lunghezza e m 0,50 di larghezza;
 - 2) devono essere poste in aderenza all'edificio dell'attività cui si riferiscono e, qualora poste su marciapiede, devono garantire il transito pedonale per una larghezza minima di m 1,50;
 - 3) sono ammesse contemporaneamente occupazioni di suolo pubblico di tipo ornamentale con quelle di plateatici o similari, solo qualora le occupazioni ornamentali rientrino nei limiti quantitativi e dimensionali di cui al precedente punto. In tale contesto, le occupazioni ornamentali devono essere posizionate in aderenza ai plateatici o similari, ovvero in aderenza all'edificio, con osservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 2);
- r) installazione temporanea di ponteggi sopraelevati (privi di appoggi al suolo) aventi distanza dal piano stradale non minore di m 4,00;

Articolo 23 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di occupanti di fatto, il canone di concessione è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Articolo 24 - Criteri di determinazione del canone

1. Le tariffe vengono determinate e sono applicate sulla base dei seguenti elementi:

- a. classificazione delle strade;
- b. entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c. durata dell'occupazione;
- d. valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe di cui sopra potranno essere aggiornate annualmente, all'occorrenza, con atto della Giunta Comunale in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 25 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in N. 2 (due) categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Nel caso in cui l'occupazione ricada su area verde, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria delle strade circostanti. In presenza di categorie diverse si fa riferimento alla categoria più elevata.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa.

Articolo 26 - Determinazione delle misure di tariffa base

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

per occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è di: *Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo*

I^ Categoria	II^ Categoria
€ 5,26	€ 4,08

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

per le occupazioni temporanee di suolo e di spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare e di: *Occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo*

I^ Categoria	II^ Categoria
€ 0,206	€ 0,154

Articolo 27 - Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell' occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 26 del presente Regolamento.

2. Il valore di cui al comma 1, determinato analiticamente nella tabella di cui a seguito per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 10.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1
Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupaie	1
Distributori di carburanti	1
Parcheggi concessi in gestione a terzi	3,3
Seggiovie e funivie	4
Chioschi	3,3
Tavolini e occupazioni antistanti attività commerciali	3,3
Varie con risvolto economico*	3,3
Impianti pubblicitari	1
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi **	
Distributori di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica **	

* le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di una attività economica

** per tale fattispecie è prevista una particolare misura di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Manifestazioni culturali - politiche – sindacali – sportive e occupazioni varie senza beneficio economico	1
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico	1,5
Circhi – spettacoli viaggianti	1
Cantieri – scavi	2,5
Mercati	2
Occupazioni ricorrenti non inferiori a 90 giorni**	
Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico*	5
Fiere	7,5

* le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell'ambito di una attività economica

** per tale fattispecie è prevista una riduzione particolare di tariffa indipendentemente dall'individuazione del coefficiente

Articolo 28 - Tariffe

1. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione derivanti dall'applicazione di quanto previsto agli articoli 25, 26 e 27 sono indicate nell'apposito allegato al presente Regolamento (ALLEGATO A)

Articolo 29 - Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro quadrato o lineare superiore ed è determinato nel modo seguente:

- occupazioni permanenti: **T x mq o ml**

dove T è la tariffa annua prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare;

- occupazioni temporanee: **T x mq o ml x gg**

dove T è la tariffa giornaliera prevista per la tipologia specifica a metro quadrato o metro lineare; dove gg sono i giorni previsti in concessione ovvero quelli di fatto occupati.

2. Le occupazioni permanenti iniziano di norma il primo di gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate al canone calcolato ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 28. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno, la scadenza annuale rimane quella del 31 dicembre, ed il canone è ridotto proporzionalmente, su base giornaliera, in ragione del periodo di effettiva occupazione.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo la tariffa di cui all'art. 28.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze non è assoggettabile al canone. In caso di occupazioni con gazebo o tendoni la superficie assoggettabile è quella risultante dalla proiezione al suolo degli stessi.

5. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine e armadi telefonici, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa pari a € 1,02313 per ciascun utente, con un minimo canone annuo ad azienda di € 516,46. La tariffa unitaria sopra indicata deve essere rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente a partire dall'anno 2016. Quindi analogamente all'anno 2016 e 2017, per l'anno 2018, la tariffa di € 1,02313 verrà rivalutata in base all'indice ISTAT rilevato al 31 dicembre 2017. Per il rilascio della concessione è richiesto un deposito cauzionale, in base all'area occupata, determinato nel provvedimento di concessione .

E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze ed effettuare controlli nel territorio comunale.

6. Le occupazioni permanenti e temporanee soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate in base alla superficie. Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo, intendendosi per tali le occupazioni che vengono effettuate a tratti successivi nell'ambito della lunghezza complessiva prevista, il canone è determinato sulla base della tariffa giornaliera con la presunzione che ogni tratto occupato abbia la larghezza di un metro.

7. Le occupazioni permanenti e temporanee realizzate per la collocazione di distributori di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica sono sempre tenute al pagamento di un canone pari all'occupazione di 1 metro quadrato a prescindere dall'effettiva superficie occupata. Per le occupazioni superiori al metro quadrato si provvederà all'arrotondamento al mezzo metro quadrato superiore.

8 Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

9. Le occupazioni di aree in concessione per uso parcheggio per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie complessiva oggetto della concessione.

10. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

11. Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

12 Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ed annualità ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 29 bis - Agevolazioni

1. Il canone , come calcolato all'art. 28 del presente Regolamento è ridotto:

- per le occupazioni temporanee, anche per scopi lucrativi, di associazioni, comitati, gruppi ecc. la cui attività è riconosciuta dalla Giunta comunale di particolare interesse pubblico o di tutela dell'ambiente, nella misura stabilita dal provvedimento di concessione che potrà essere compresa tra un minimo del 50% fino ad un massimo del 100%;
- per le occupazioni ricorrenti superiori a 90 giorni in misura del 80%

Articolo 30 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno solare. Così come previsto dall'art 14 comma 5, per le occupazioni permanenti che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo. Per le occupazioni di cui all'art. 29 comma 5 tale versamento è commisurato alla consistenza delle occupazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione prima del rilascio dell'atto di concessione.

2 bis. Per le occupazioni temporanee, degli operatori commerciali di cui all'art. 4 comma 3, in particolare per i mercati, il canone viene corrisposto mediante versamento diretto in contanti il giorno di svolgimento del mercato al soggetto che il Comune abbia incaricato per la riscossione, ovvero un agente della Polizia Municipale, che rilascerà apposita ricevuta.

3. Così come previsto dall'art. 14 comma 5, per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali di cui all'art 4 comma 3 o 4 che iniziano in corso d'anno, il canone, ridotto proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del rilascio dell'atto di concessione. Per le successive annualità il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di marzo.

4. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l'operazione di spunta di cui all'art. 1 comma 3 devono effettuare il pagamento contestualmente all'utilizzo del suolo anche tramite versamento diretto all'agente della Polizia Municipale addetto al controllo del mercato.

4 bis. Per importi superiori ad € 1.000,00, riferiti alla singola concessione, il pagamento del canone dovuto sia per occupazioni permanenti che per temporanee, può essere effettuato in massimo quattro rate trimestrali di eguale importo, purché la rateizzazione si concluda entro l'esercizio finanziario. La rateazione non è consentita qualora il richiedente risulti inadempiente in relazione al pagamento di precedenti rate.

5. Il pagamento del canone dovuto può essere effettuato:

- tramite il sistema bancario e altre forme semplificate di pagamento;
- mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria;
- mediante pagamento diretto, mediante servizio ATM (bancomat), presso lo sportello comunale.

Articolo 31 - Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 secondo la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 4), del presente regolamento.

2. Restano salve le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale del pubblico ufficiale o da altra documentazione in possesso dell'Amministrazione non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, la stessa è quella del rilievo.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.

5. In tutti gli altri casi e quindi per omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o di sue rate, si applicano gli interessi moratori decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1219 n. 3) del codice civile e cioè intendendosi che le predette prestazioni rientrano nelle categoria dei debiti «portabili».

Art. 31 bis - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante ruolo secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ovvero con le modalità previste dal R.D. 14.4.1910, n. 639.

Articolo 32 – Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione o nei casi previsti dall'art. 15 comma 2 provvede il responsabile dell'Ufficio competente. Ove il termine per il procedimento relativo al rimborso non sia disciplinato dal regolamento sul procedimento esso deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare. Non è previsto rimborso per le occupazioni di cui all'art. 4 comma 3 relative ai posteggi isolati.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

Articolo 33 – Discipline transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere permanente, rilasciate entro il 31 dicembre 2017, con validità temporale successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa. Il pagamento del canone per l'annualità 2018, determinato ai sensi dell'art. 29 comma 12, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31/03/2018, previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente, costituendo tale pagamento implicita conferma del precedente provvedimento.

3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche a carattere temporaneo, rilasciate entro il 31 dicembre 2017, con validità temporale successiva, a decorrere dal 1 gennaio 2018 sono assoggettate in ordine alla commisurazione del canone alla disciplina del presente regolamento. Il pagamento del canone per l'annualità 2017 dovrà essere effettuato entro e non oltre il 2 febbraio 2018 previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente.

4. Qualora per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento non debba essere effettuato alcun pagamento, per occupazioni di suolo pubblico che erano tenute al pagamento del canone, il titolare della concessione deve comunque comunicare al Comune la volontà di mantenere in essere la suddetta occupazione.

5. Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione di rinnovare formalmente le concessioni aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore del presente Regolamento entro il 31/12/2018, qualora incompatibili con quanto in esso stabilito.

6. E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi in ordine alle utenze e di effettuare controlli nel territorio comunale.

7. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso del 2017 relative alle occupazioni permanenti con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il versamento, a titolo di conguaglio COSAP deve essere effettuato entro il 30 giugno 2018.

Articolo 34 - Abrogazione del Regolamento vigente

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i regolamenti precedenti, nonché tutte le altre norme regolamentari con esso incompatibili.

C56-2017